

CORTE DI CASSAZIONE/ Limiti nei rapporti tra ex coniugi fissati con una sentenza

Mantenimento non compensato

L'arretrato dell'assegno non si può vantare come credito

Pagina a cura
DI FRANCESCO BARRESI

Gli arretrati degli assegni di mantenimento non si possono vantare come un credito per pacificare i conti in tribunale. Sono i giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione, nella sentenza 11689/2018 del 14 maggio, che limitano «l'utilizzo» degli assegni di mantenimento in sede di spese di lite. La vicenda inizia nel 2017 quando la Corte d'appello di Roma respinse la richiesta di una donna, ex moglie, che aveva ricevuto una notifica di pagamento delle spese di lite dall'ex marito. Ma l'uomo però era in arretrato con i ratei degli assegni di mantenimento suo e per le sue figlie, quindi la donna impugnava il diritto di «conguaglio» per pacificare tutti i conti. La Corte territoriale della capitale ha rigettato il ricorso ritenendo il «credito» «né certo né liquido né esigibile», e che la donna «avrebbe potuto opporre in compensazione solo un credito proprio», in linea con il rigetto del tribunale di Cassino. Da qui il ricorso impugnato dentro le aule di giustizia del Palazzaccio romano che però venne disatteso dagli stessi ermellini. La contestazione, in prima battuta, risultava inadeguata perché lamentava solo «la decisione del giudice di merito sul punto sia priva di una logica motivazione. Ridotto ad una mera affermazione, il motivo è inammissibile». Ma, intervenendo sulla questione, i porporati ribadiscono che «la ricorrente non tiene conto del fatto che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti». Continuando in punto di diritto, i giudici della Corte di cassazione spiegano che «il credito per il contributo al mantenimento, non essendo disponibile né rinunciabile, non era neppure compensabile. A ciò si aggiunga che la corte di appello ha escluso, con accertamento in fatto non in questa sede rinnovabile, che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, atteso che non risultava chiaro né quanta parte dell'assegno fosse correlata al mantenimento della ricorrente e quanta al mantenimento delle figlie», concludono gli ermellini, «né a quali importi imputare gli account versati dall'ex marito».

© Riproduzione riservata

UN CASO DI VIOLENZA SU UNA DONNA

Soccorso omesso, può essere tentato omicidio

L'omissione di soccorso può generare il reato di tentato omicidio. Lo spiega la Corte di cassazione, nella sentenza 14781/2018, che ha affrontato un caso di violenza sulle donne. Un uomo è stato condannato nel 2014 a dodici anni dal tribunale di Busto Arsizino per il delitto di tentato omicidio nei confronti della fidanzata. Pena confermata successivamente dalla Corte d'appello di Milano nel 2016. L'uomo è stato processato per aver picchiato la compagna durante una lite; in particolare «per averla spinta sul davanzale di casa al V piano di un immobile alto diciotto metri, e per averle fatto oltrepassare la ringhiera del balcone, con un forte schiaffo, omettendo poi di aiutarla», si legge nel dispositivo, «nonostante le invocazioni della stessa, durante la fase in cui la vittima rimaneva aggrappata in una situazione precaria, e poi precipitava, riportando lesioni gravi». Il ricorso dell'uomo verteva

su molti punti, uno in particolare: «Il giudice di appello avrebbe ravvisato il dolo alternativo (diretto) del tentativo di omicidio già nella prima fase della condotta, quella di percosse



culminate nello schiaffo, con il quale la vittima fu scaraventata oltre il parapetto». Soprattutto perché l'uomo invece di soccorrerla le «rivolse uno «sguardo freddo e cattivo», a

cui seguirono delle parole ingiuriose prima della caduta. I porporati non hanno avuto dubbi sul rigetto del ricorso, «in cui deve ritenersi corretta e immune dai vizi denunciati la ricostruzione fatta dalla Corte in termini di dolo alternativo, perché la condotta complessivamente tenuta illumina e permette di accertare, nella sua progressione, la volontà dell'imputato». Infatti l'uomo con le sue azioni «volle la sua caduta per precipitazione e, quindi, alternativamente l'evento della morte o le gravissime lesioni conseguenti». Da qui gli ermellini hanno affermato un nuovo principio di diritto: «Colui che determina con la sua condotta, consapevole e volontaria, una situazione di grave pericolo per l'altrui incolumità è obbligato a rimuoverla con tutti i mezzi a sua disposizione, diversamente restando pienamente integrata a suo carico la causalità materiale e psicologica dell'evento più grave prodotto».

© Riproduzione riservata

L'errore del legale non è una questione di casualità

Gli errori dei colleghi non appartengono alla casualità. Così la Cassazione, nella sentenza 18085/2018 del 21 marzo, ha respinto il ricorso di un legale che, per una distrazione o una valutazione estemporanea, non ha esaminato completamente il dispositivo della sentenza tralasciando, forse, il dato più determinante: i tempi per proporre il ricorso. Stando ai fatti riportati dal dispositivo di legge il collega che lo aveva sostituito «gli aveva erroneamente riferito che si era limitato a leggere il dispositivo, non indicando i termini per il deposito della motivazione». Scaduti i 15 giorni previsti per il deposito della motivazione, e vedendo che il deposito non era avvenuto, il difensore di fiducia si limitava ad attendere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza da parte della Cancelleria. Quando il legale però ricevette la notifica di esecuzione per la carcerazione del suo cliente, solo allora capì «che il giudice si era riservato il termine di 60 giorni per il deposito e che la sentenza era stata, pertanto, depositata nei termini». La Corte d'appello ha ravvisato incuria e negligenza nell'operato dei legali che, sul gradino della Cassazione, hanno provato a spiegare l'incidente come «una falsa rappresentazione iniziale della realtà, dettata dalla errata percezione in udienza da parte del collega di studio». Ma i porporati hanno sentenziato in maniera molto chiara, perché «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore», spiegano i giudici, «che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini, sia perché l'omesso o inesatto adempimento deriva da una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza e attenzione, sia perché non può essere esclusa in via presuntiva la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento difensivo non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo».

Nulla la sentenza in anticipo sull'orario

Nulla la sentenza pronunciata in anticipo rispetto agli orari concordati. Lo conferma la IV sezione penale della Cassazione, nella sentenza 18431/2018 del 23 marzo, che si è pronunciata sull'emissione di una sentenza «frettolosa» rispetto al consueto iter giudiziario. Nel 2017 il gip del tribunale di Larino, su indicazioni del pubblico ministero, ha condannato due uomini per detenzione di arma da fuoco, di taglio e spaccio di droga. Pena concordata: 3 anni, 8 mesi e 30 mila euro di multa. Il procedimento era stato fissato alle 13,45 presso il tribunale di Larino, gli avvisi regolarmente inviati sia ai difensori che agli interpreti albanesi. Ma nel momento in cui i due condannati venivano trasferiti in carcere la sentenza, intorno le 10,20, era già stata emessa «in assenza degli imputati e con nomina di un difensore di ufficio». A quel punto le parti difensive hanno proposto ricorso contro la celebrazione anticipata del processo, richiamando la nullità ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale (difensore d'ufficio) «in quanto, anche la trattazione anticipata della causa, rispetto all'ora prefissata impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo, ad una omessa citazione». Inoltre la sentenza non era stata tradotta in lingua albanese. E il procuratore generale, con requisitoria scritta, chiese l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Larino per l'ulteriore corso. A questo si aggiunsero le motivazioni della Corte di cassazione che, bacchettando in sordina il giudice, accolse il motivo di ricorso dei legali. «Occorre rilevare come l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata», commentano i porporati di piazza Cavour, «integri una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale alla sua omessa citazione. E risulta evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso formulato da entrambi gli imputati», chiosano gli ermellini, «stante la palese illegittimità della celebrazione del processo a loro carico in orario anticipato rispetto a quello stabilito e comunicato nell'avviso».